

**Samsonite S.P.A. - CAMBIO DI CCNL
ACCORDO SINDACALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI DEL PERSONALE IN FORZA**

Addì, 8 Giugno 2015 presso lo Studio Associato Pagani, in Viale Tunisia, 27, Milano

Tra

La Società SAMSONITE SPA rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Elisabetta Stucchi, assistita dall'Avv. Roberto Respinti e dalla Dott.ssa Lorenza Tettamanti dello Studio Associato Pagani di Milano

E

la FILCTEM CGIL Nazionale, rappresentata dalla Sig. a Sonia Tosoni
la UILTEC UIL di Varese, rappresentata dal Sig. Antonio Parisi

la FILCAMS CGIL Nazionale e Varese, rappresentata dal Sig. Pino Pizzo

Premesso che

- I profondi cambiamenti strutturali intervenuti nell'ambito della Società nel corso degli ultimi anni, hanno trasformato la stessa da Azienda industriale produttiva ad Azienda esclusivamente commerciale;
- Conseguentemente con comunicazione del 30 aprile 2015 e del 6 maggio 2015 l'Azienda ha definitivamente reso noto ai dipendenti la decisione di applicare con decorrenza 1.06.2015 il CCNL Dipendenti Aziende del Terziario, in sostituzione del CCNL Industria Pelli e Cuoi;
- In data 6 maggio 2015 la Società ha altresì illustrato ai dipendenti le conseguenze sul piano normativo, contrattuale e retributivo connesse al cambio di CCNL, senza alcun peggioramento del trattamento contrattuale e retributivo complessivamente inteso;
- Le OO.SS. hanno chiesto alla Società un confronto di verifica sui criteri di armonizzazione normativa, contrattuale e retributiva e hanno incontrato i lavoratori;
- Negli incontri svoltisi in data 14 e 29 maggio u.s. e in data odierna, le Parti hanno dettagliatamente esaminato e condiviso i criteri di armonizzazione relativi al cambio di CCNL e conseguentemente

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. A decorrere dal 1° Giugno 2015 ai dipendenti verrà applicato il CCNL Dipendenti Aziende del Terziario in sostituzione del CCNL Industria Pelli e Cuoi.
3. Il cambio di CCNL avverrà applicando al Personale in forza alla data del 31/5/2015 le condizioni di armonizzazione normativa, contrattuale e retributiva condivise tra le Parti e dettagliatamente esposte nel prospetto di raffronto allegato alla presente e che a tutti gli effetti costituisce parte integrante del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

SAMSONITE S.P.A.

Elisabetta Santini
Adriano Piffli
Lucrezia Turchetti

FILCTEM CGIL Nazionale

UILTEC UIL Varese

FILCAMS CGIL Nazionale e
Varese

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E GESTIONALE
HR • LABOUR CONCURENCE • LEGAL

RAFFRONTO CONTRATTUALE

ISTITUTO LEGALE CONTRATTUALE RETRIBUTIVO	CCNL PELL E CUIOIO	CCNL AZIENDE DEL TERZIARIO	OSSERVAZIONI	ARMONIZZAZIONE
Retribuzione denaro in	La retribuzione è costituita dalla voce minimo tabellare conglobato. A tale voce si devono aggiungere eventuali elementi riconosciuti individualmente a titolo di superminimo.	La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: a) paga base nazionale conglobata; b) indennità di contingenza; c) eventuali scatti di anzianità; d) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti; e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva (elemento economico di garanzia); f) altri elementi riconosciuti individualmente a titolo di superminimo.	Il passaggio dal CCNL del Terziario a quello Pelli e Cuoio comporta una ridistribuzione della RAL, che ovviamente non è intaccata, in relazione agli elementi mensili fissi del CCNL di destinazione.	Eventuali elementi eccedenti i trattamenti di base sono stati mantenuti in specifiche voci aggiuntive (superminimi assorbibili e non assorbibili), in relazione all'attuale qualificazione. Quindi il primo passaggio è stato quello di fissare - sulla base del livello designato - i minimi del CCNL Aziende del Terziario. Poiché i minimi del terziario sono più alti dei minimi previsti dal CCNL pelli e Cuoio, per poter mantenere invariato il trattamento complessivo annuo si è andato a "utilizzare": - in prima battuta e ove presente la voce "superminimo assorbibile", - in seconda battuta la voce "superminimo non assorbibile". Quindi queste voci sono in tutto o in parte confluite nei valori base ed intoccabili più alti del CCNL Terziario. Alcune voci individuali (ovviamente con mantenimento dell'importo) saranno accorpate ad altre voci, come: - Indennità di mensa, confluisce nelle voci non assorbibile; - Indennità spese viaggio confluisce

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E GESTIONALE
HR - LABOUR CONSULTANCY - LEGAL

RAFFRONTO CONTRATTUALE				
ISTITUTO LEGALE CONTRATTUALE RETRIBUTIVO	CCNL PELL E CUIOIO	CCNL AZIENDE DEL TERZIARIO	OSSERVAZIONI	ARMONIZZAZIONE
Mensilità aggiuntive	13 mensilità	14 mensilità	Il passaggio dal CCNL Pelli e Cuioio a quello del Terziario comporta una redistribuzione della RAL su 13 anziché su 14 mensilità.	nelle voci non assorbibili; - ERI confluisce nella voce scatti congelati. L'importo della 14^a sarà spalmata su base mensile per non avere una diminuzione della retribuzione lorda mensile.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E GESTIONALE
HR • LABOUR CONSULTANCY • LEGAL

ISTITUTO LEGALE CONTRATTUALE RETRIBUTIVO	CCNL PELLIE CUIOIO	CCNL AZIENDE DEL TERZIARIO	OSSERVAZIONI	ARMONIZZAZIONE																																				
Livelli inquadramento e minimi contrattuali	Minimi in vigore dall'1.1.2015 <table><tr><th>Qualifica e livello</th><th>Minimo</th></tr><tr><td>6° livello Q.</td><td>€ 2.016,55</td></tr><tr><td>6° livello</td><td>€ 1.964,90</td></tr><tr><td>5° livello</td><td>€ 1.777,00</td></tr><tr><td>4S° livello</td><td>€ 1.665,34</td></tr><tr><td>4° livello</td><td>€ 1.627,96</td></tr><tr><td>3° livello</td><td>€ 1.558,70</td></tr><tr><td>2° livello</td><td>€ 1.480,36</td></tr><tr><td>1° livello</td><td>€ 1.179,22</td></tr></table>	Qualifica e livello	Minimo	6° livello Q.	€ 2.016,55	6° livello	€ 1.964,90	5° livello	€ 1.777,00	4S° livello	€ 1.665,34	4° livello	€ 1.627,96	3° livello	€ 1.558,70	2° livello	€ 1.480,36	1° livello	€ 1.179,22	Minimi in vigore dall'1.10.2013 <table><tr><th>Qualifica e livello</th><th>Minimo</th></tr><tr><td>Quadro</td><td>€ 2.552,27</td></tr><tr><td>1° livello</td><td>€ 2.115,15</td></tr><tr><td>2° livello</td><td>€ 1.897,46</td></tr><tr><td>3° livello</td><td>€ 1.694,84</td></tr><tr><td>4° livello</td><td>€ 1.533,75</td></tr><tr><td>5° livello</td><td>€ 1.434,19</td></tr><tr><td>6° livello</td><td>€ 1.338,99</td></tr><tr><td>7° livello</td><td>€ 1.224,32</td></tr></table>	Qualifica e livello	Minimo	Quadro	€ 2.552,27	1° livello	€ 2.115,15	2° livello	€ 1.897,46	3° livello	€ 1.694,84	4° livello	€ 1.533,75	5° livello	€ 1.434,19	6° livello	€ 1.338,99	7° livello	€ 1.224,32	Si evidenzia a riguardo che il CCNL Dipendenti Aziende del Terziario prevede dei minimi contrattuali più alti rispetto al CCNL Pelli e Cuoio.	E' stata confrontata la RAL attuale dei dipendenti con i minimi del CCNL Aziende del Terziario, nei valori di Aprile 2015, dei corrispondenti livelli, per verificare la eventuale necessità di adeguare le attuali RAL ai più alti minimi del CCNL Terziario. Il raffronto è stato effettuato sulla base della pertinenza del livello assegnato alle mansioni effettivamente svolte e del percorso professionale di ciascun lavoratore.
Qualifica e livello	Minimo																																							
6° livello Q.	€ 2.016,55																																							
6° livello	€ 1.964,90																																							
5° livello	€ 1.777,00																																							
4S° livello	€ 1.665,34																																							
4° livello	€ 1.627,96																																							
3° livello	€ 1.558,70																																							
2° livello	€ 1.480,36																																							
1° livello	€ 1.179,22																																							
Qualifica e livello	Minimo																																							
Quadro	€ 2.552,27																																							
1° livello	€ 2.115,15																																							
2° livello	€ 1.897,46																																							
3° livello	€ 1.694,84																																							
4° livello	€ 1.533,75																																							
5° livello	€ 1.434,19																																							
6° livello	€ 1.338,99																																							
7° livello	€ 1.224,32																																							
Scatti anzianità di	4 scatti biennali (dal 1° gg. del mese successivo a quello del triennio) <table><tr><th>Qualifica e livello</th><th>Importi scatti</th></tr><tr><td>6° livello</td><td>€ 11,88</td></tr><tr><td>5° livello</td><td>€ 9,68</td></tr><tr><td>4S° livello</td><td>€ 8,91</td></tr><tr><td>4° livello</td><td>€ 8,39</td></tr><tr><td>3° livello</td><td>€ 7,95</td></tr><tr><td>2° livello</td><td>€ 7,41</td></tr><tr><td>1° livello</td><td>€ 6,71</td></tr></table>	Qualifica e livello	Importi scatti	6° livello	€ 11,88	5° livello	€ 9,68	4S° livello	€ 8,91	4° livello	€ 8,39	3° livello	€ 7,95	2° livello	€ 7,41	1° livello	€ 6,71	10 scatti triennali (dal 1° gg. del mese successivo a quello del triennio) <table><tr><th>Qualifica e livello</th><th>Importi scatti</th></tr><tr><td>Quadro</td><td>€ 25,46</td></tr><tr><td>1° livello</td><td>€ 24,84</td></tr><tr><td>2° livello</td><td>€ 22,83</td></tr><tr><td>3° livello</td><td>€ 21,95</td></tr><tr><td>4° livello</td><td>€ 20,66</td></tr><tr><td>5° livello</td><td>€ 20,30</td></tr><tr><td>6° livello</td><td>€ 19,73</td></tr><tr><td>7° livello</td><td>€ 19,7</td></tr></table>	Qualifica e livello	Importi scatti	Quadro	€ 25,46	1° livello	€ 24,84	2° livello	€ 22,83	3° livello	€ 21,95	4° livello	€ 20,66	5° livello	€ 20,30	6° livello	€ 19,73	7° livello	€ 19,7		Gli scatti attualmente maturati secondo il CCNL Pelli e Cuoio restano congelati. Dalla data di cambio CCNL (1/6/2015) il contatore degli scatti ripartirà da zero secondo le regole del CCNL Terziario. I dipendenti che hanno già esaurito tutti gli scatti previsti dal CCNL Pelli e Cuoio avranno il primo scatto del CCNL Terziario il 1/6/2016. Per il restante personale lo scatto in corso di maturazione, viene posticipato di 12 mesi. (es: 3° scatto del CCNL Pelli e Cuoio in maturazione ad 8/2015; il 1° scatto del CCNL Terziario maturerà ad 8/2016). Eccezione: i 14 dipendenti che sono stati acquisiti nel 2013 e 2014 e che già avevano il CCNL Terziario non avranno l'aggiunta dei 12 mesi.		
Qualifica e livello	Importi scatti																																							
6° livello	€ 11,88																																							
5° livello	€ 9,68																																							
4S° livello	€ 8,91																																							
4° livello	€ 8,39																																							
3° livello	€ 7,95																																							
2° livello	€ 7,41																																							
1° livello	€ 6,71																																							
Qualifica e livello	Importi scatti																																							
Quadro	€ 25,46																																							
1° livello	€ 24,84																																							
2° livello	€ 22,83																																							
3° livello	€ 21,95																																							
4° livello	€ 20,66																																							
5° livello	€ 20,30																																							
6° livello	€ 19,73																																							
7° livello	€ 19,7																																							

[Handwritten signature]

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E GESTIONALE
HR - LABOUR CONSULTANCY - LEGAL

ISTITUTO LEGALE CONTRATTUALE RETRIBUTIVO	CCNL PELLIE CUOIO	CCNL AZIENDE DEL TERZIARIO	OSSERVAZIONI	ARMONIZZAZIONE
Orario di lavoro settimanale	40 ore settimanali	40 ore settimanali (oppure 40 ore con flessibilità, oppure 39 ore, oppure 38 ore, con assorbimento di R.O.L.).		Resta confermato l'orario di 40 ore settimanali. Eventuale futura adozione di un diverso regime di orario tra quelli previsti dal CCNL Terziario avverrà nel rispetto del medesimo.
Banca delle ore	Su richiesta del lavoratore sono accumulate nella Banca ore le prime 32 ore di lavoro supplementare e straordinario, nonché le 32 ore di ex festività.	E' istituita dal CCNL, ma non regolamentata.	Su richiesta del lavoratore, in Samsonite si accantonano le prime 32 ore di straordinario/supplementare e non le ex festività.	Allo stato attuale l'istituto della Banca delle Ore non risulta essere di interesse collettivo e conseguentemente l'azienda non lo conserva. Resta inteso che qualora in futuro risultasse di interesse collettivo, l'Azienda ne prenderà in considerazione la relativa istituzione in conformità da quanto previsto dal CCNL Terziario. Le ore accantonate al 31/5/2015 dai dipendenti che utilizzano oggi tale istituto sono conservate fino al termine dell'utilizzo.
Contatore orario della retribuzione mensile	173	168		Resta confermata l'applicazione del divisore orario del CCNL Terziario.

Aut. P.

[Signature]

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

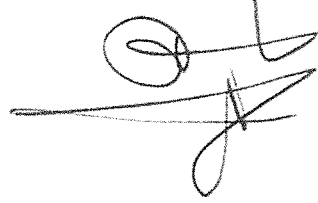
CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E GESTIONALE
HR • LABOUR CONSULTANCY • LEGAL

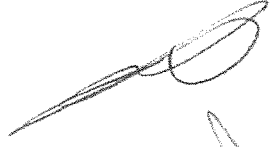
ISTITUTO LEGALE CONTRATTUALE RETRIBUTIVO	CCNL PELLI E CUOIO	CCNL AZIENDE DEL TERZIARIO	OSSERVAZIONI	ARMONIZZAZIONE
Lavoro supplementare, straordinario, e notturno festivo	Fermo restando che secondo la legge è lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario settimanale, lo straordinario può essere richiesto nel limite individuale di 180 ore annue. Le percentuali di maggiorazione retributiva sono: - 24% per le ore di lavoro supplementare - 27% per le ore eccedenti la 40^a ora settimanale - 50% per lo straordinario in giornata festiva - 40% per lo straordinario notturno - 70% per lo straordinario festivo notturno Si considera lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi indicati dal CCNL. La percentuale di maggiorazione retributiva è del 45%. La stessa percentuale si applica nel caso di lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, fermo restando il diritto al riposo compensativo. Si considera lavoro notturno ai fini retributivi quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo. La percentuale di maggiorazione è del 30%.	Fermo restando che secondo la legge è lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario settimanale, lo straordinario può essere richiesto nel limite individuale di 250 ore annue. Le percentuali di maggiorazione retributiva sono: - 35% per le ore di lavoro supplementare - 15% dalla 41^a alla 48^a ora settimanale - 20% per le ore eccedenti la 48^a ora settimanale - 30% per lo straordinario in giornata festiva - 50% per lo straordinario notturno Si considera lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi indicati dal CCNL. La percentuale di maggiorazione retributiva è del 30%. La stessa percentuale si applica nel caso di lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, fermo restando il diritto al riposo compensativo. Si considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo. La percentuale di maggiorazione è del 50%.		Dalla data del passaggio si applicheranno integralmente le nuove percentuali del CCNL Aziende del Terziario, con l'unica eccezione della percentuale di maggiorazione sul lavoro domenicale e festivo, che sarà pari al 47%.
Indennità di cassa o maneggio denaro	È prevista un'indennità mensile pari al 6% del minimo conglobato di stipendio della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza	È prevista un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199 del Contratto.		Dalla data del passaggio si applicheranno la percentuale del 5% prevista dal CCNL Aziende del Terziario. Tale percentuale, a titolo di miglior favore, sarà calcolata non solo sulla paga base, ma sulla paga base + contingenza.

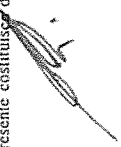
STUDIO ASSOCIATO PAGANI

CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E GESTIONALE
HR • LABOUR CONSULTANCY • LEGAL

Indennità cassa maneggio denaro				Qualora il valore lordo dell'indennità mensile così calcolata risultasse inferiore al valore lordo dell'indennità di cassa percepita nel mese di Aprile la quota differenziale verrà riconosciuta a titolo di superminimo non assorbibile.
--	--	--	--	--




STUDIO ASSOCIATO PAGANI

CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E GESTIONALE
HR • LABOUR CONSULTANCY • LEGAL

ISTITUTO LEGALE CONTRATTUALE RETRIBUTIVO	CCNL PELLI E CUIOIO	CCNL AZIENDE DEL TERZIARIO	OSSERVAZIONI	ARMONIZZAZIONE
Ferie	Impiegati: 4 settimane fino a 8 anni di anzianità e 5 settimane oltre 8 anni di anzianità Operai: 4 settimane	26 gg. Dal lunedì al sabato. In caso di settimana lavorativa dal lunedì al venerdì un giorno vale 1,2.	Gli impiegati con più di 8 anni di anzianità maturano attualmente nel Pelli e Cuiolo tre giorni in più. Gli impiegati con meno di 8 anni di anzianità maturano attualmente due giorni in meno.	Quindi per gli impiegati con più di 8 anni di anzianità e per coloro che maturano gli 8 anni nel 2015: ✓ Compensazione di due dei tre giorni che perdono con le 16 ore in più di ROL che ci sono nel Terziario; ✓ Mantenimento di un giorno di ferie in più.
Permessi ed ex festività	EX FESTIVITA' In sostituzione delle 4 festività sopprese, i dipendenti hanno diritto a ulteriori 4 giornate di ROL da fruirsi entro l'anno. R.O.L. I lavoratori hanno diritto a 56 ore di ROL.	EX FESTIVITA' A fronte dell'abolizione delle festività di San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e S. Pietro e Paolo, i lavoratori hanno diritto annualmente 32 ore di permessi individuali retribuiti. R.O.L. Inoltre i lavoratori hanno diritto annualmente ai seguenti ulteriori permessi retribuiti: ■ per le aziende fino a 15 dipendenti ➡ 56 ore ■ per le aziende con più di 15 dipendenti ➡ 72 ore	I dipendenti matureranno 16 ore in più di ROL.	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E GESTIONALE
HR • LABOUR CONSULTANCY • LEGAL

ISTITUTO LEGALE CONTRATTUALE RETRIBUTIVO	CCNL PELLIE CUOIO	CCNL AZIENDE DEL TERZIARIO	ARMONIZZAZIONE							
Malattia Gli impiegati hanno diritto al 100% della retribuzione per i primi 4 mesi ed il 50% per i mesi successivi. Il lavoratore <i>non in prova</i> ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo massimo di 13. In caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 30 mesi. Infortunio Il lavoratore ha diritto ad un'integrazione dell'indennità INAIL tale da assicurarli il 100% della retribuzione globale sino a guarigione.	Malattia Il lavoratore ha diritto ad un'integrazione dell'indennità INPS – a carico del datore di lavoro – tale da assicurarli le seguenti percentuali della retribuzione netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto: <table><tr><th>N. GIORNI MALATTIA</th><th>INTEGRAZIONE CAZIENDA</th></tr><tr><td>DAL 1° AL 3°</td><td>100% della retribuzione netta</td></tr><tr><td>DAL 4° AL 20°</td><td>75% della retribuzione netta</td></tr><tr><td>DAL 21° IN POI</td><td>100% della retribuzione netta</td></tr></table> Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dal CCNL. Infortunio Ai sensi dell'art. 73, D.P.R. n. 1124/65, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto per la giornata in cui avviene l'infortunio. A decorrere dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 60% per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 90% per i giorni dal 5° al 20°; 3) 100% per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto. Per il periodo successivo al 180° giorno resta esclusa la maturazione della retribuzione e di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di servizio. Identica disciplina sul comportamento è prevista per l'infortunio.	N. GIORNI MALATTIA	INTEGRAZIONE CAZIENDA	DAL 1° AL 3°	100% della retribuzione netta	DAL 4° AL 20°	75% della retribuzione netta	DAL 21° IN POI	100% della retribuzione netta	Per la malattia troverà applicazione la disciplina prevista dal CCNL Dipendenti Aziende del Terziario. Si precisa che ai fini del conteggio degli eventi di malattia per la corresponsione dell'indennità nei giorni di carenza (art. 176 CCNL Terziario) per l'anno 2015 il periodo di osservazione sarà 1/6/2015-31/12/2015. Continuerà a trovare applicazione l'attuale disciplina prevista dal CCNL Pelli e Cuioi relativa agli infortuni sul lavoro (conservazione posto di lavoro e trattamento economico).
N. GIORNI MALATTIA	INTEGRAZIONE CAZIENDA									
DAL 1° AL 3°	100% della retribuzione netta									
DAL 4° AL 20°	75% della retribuzione netta									
DAL 21° IN POI	100% della retribuzione netta									

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E GESTIONALE
HR • LABOUR CONSULTANCY • LEGAL

ISTITUTO LEGALE CONTRATTUALE RETRIBUTIVO	CCNL PELL E CUOIO	CCNL AZIENDE DEL TERZIARIO	OSSERVAZIONI	ARMONIZZAZIONE
Maternità	Per il periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) alla lavoratrice spetta, a carico del datore di lavoro, un'integrazione dell'indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per il periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa) alla lavoratrice spetta l'indennità INPS pari al 30% della retribuzione	Per il periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) alla lavoratrice spetta, a carico del datore di lavoro, un'integrazione dell'indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per il periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa) alla lavoratrice spetta l'indennità INPS pari al 30% della retribuzione		
Previdenza complementare	Fondo di categoria PREVIMODA, su minimo contrattuale: - 1,50% c/società, - 1,50% c/dipendente	Fondo di categoria FON.TE, su retribuzione utile al TFR: - 1,55% c/società, - 0,55% c/dipendente	Il contributo al Fondo Fonte si calcola su un diverso imponibile più alto.	
Assistenza sanitaria integrativa	Istituto non disciplinato	Si applicano le coperture da CCNL Terziario con FONDO EST, che prevedono: - € 10,00 mensili c/società - € 2,00 mensili a carico lavoratore	Per tutti gli impiegati dovrà essere versato il contributo al Fondo EST.	
Assistenza sanitaria integrativa Quadri	Istituto non disciplinato	Coperture garantite tramite Qu.A.S.	I dipendenti con qualifica di Quadro in Samsonite beneficiano già di una polizza sanitaria integrativa garantita dall'azienda.	L'azienda non si iscriverà alla cassa Qu.A.S. ma manterrà la polizza aziendale, verificando che le prestazioni garantite siano equivalenti.